
Sedione 1862

Proposta di Legge presentata nella tornata del 21. gmbre 1862
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

*Convenzione per la costruzione di edifici ad uso
di Dogana*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

111

Agli uffici
2 marzo 1862

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SELLA)

nella tornata del 21 novembre 1862

Approvazione di una convenzione tra il ministro delle finanze ed il Municipio di Torino per la costruzione di edifici ad uso di dogane e magazzini generali.

Ufficio 1- Morini
 " 2- Della Croce
 " 3- Linco
 " 4- Ballanti
 " 5- Frezzi
 " 6- De Cesare
 " 7- Fioruzzi
 " 8- Pasini
 " 9- Caso

COSTITUZIONE

Presidente

P. Lin.

Segretario

A. d. d.

Relatore

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

[illegible]

Documenti trasmessi alla commissione
1164 Spiegananti e calcoli di spese f. ^{te} Sug. Votaria (2715 Protocollo)

S. Disegni e gli schiarimenti di cui sopra vennero
trasmessi il 30 maggio al Senato del Regno

115

Ministero delle Finanze

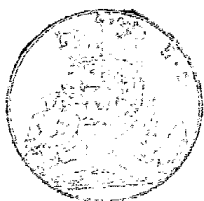
Vittorio Emanuele II.
Per Grazia di Dio e per volontà della Maestà
Reale d'Italia

Progetto di legge

per l'approvazione d'una convenzione
tra il Ministero delle Finanze ed il Municipio
di Torino per la costruzione d'edifici
ad uso di dogana e magazzini generali.

Articolo unico

È approvata la convenzione in
data 20 Novembre 1862 intesa tra
il Ministero delle Finanze ed il
Municipio di Torino rappresentato
dal Sindaco. Il quale Emanuele
Succursi di Rora ha in esecuzione
di un edificio ad uso di Dogana
~~in Torino, per la costruzione~~
e Magazzini Generali in Torino



Il Ministro delle Finanze ed il Sindaco di Torviso a nome della Giunta di detta Città da cui ebbe speciale Potere a tal oggetto, nell'intento di provvedere nel miglior modo possibile l'incas al servizio della Dogana di Torviso, e l'altro all'incremento del Commercio di detta Città, hanno convenuto e convenivano quanto infra.

1.° Il Municipio di Torviso assume l'obbligo di costruire a tutte sue spese il fabbricato destinato per la Dogana ed i locali annessi per la istituzione dei magazzini generali e tutte le opere accessorie che sono risultate dal progetto Valerio in data oggi, contenute in sette Tavole di disegno che si rinviene per doppia originale firmata dallo stesso Ingegnere Cav. Valerio, e viene alla presente come parte integrante.

2.° Lo stesso Municipio mette a disposizione del Ministero delle Finanze tutti i locali designati nella lettera D dello stesso contenute nelle Tavole 3.° 4.° e 5.° del Progetto Valerio, e può potersi stabilire

A. Gli uffici annessi all'Amministrazione della Dogana.

B. Gli uffici annessi alla Direzione locale della Isabella

C. Gli uffici per le operazioni annessi alla

Regolamento per i bagagli dei viaggiatori e delle merci
cadenti in pronta spedizione, come che per il maggior
sviluppo delle industrie.

D. L'alloggio del Direttore della Dogana

1.° Il corpo di guardia in uso della Dogana.

3.° Mette pure a disposizione del Ministero per
quanto riguarda suoneria per il servizio della Dogana i
locali designati nelle lettere D. M. e D. D. C. nei seguenti
primi, come quelli che sono destinati ad uso comune
della Dogana e della Amministrazione doganale, dei magazzini
generali, e della Dogana e del Varco Libero, e infine
i magazzini e locali accessori.

4.° La stessa Amministrazione si offre a disporre
i seguenti magazzini generali e accessori quali magaz-
zini per merci di deposito in base alle disposizioni del
Regolamento Doganale approvato con Decreto Reale del
11 Settembre 1862, e tutte le quelle speciali cauzioni
che verranno determinate dai Ministri delle Finanze
e dell'Agricoltura Industria e Commercio, senza che
sia stabilito nell'Art. 163 del citato Regolamento.

5.° Ritornando le disposizioni Centrali prescritte
alle lettere 2. e 3. che il Ministero mette a disposizio-
ne speciale del Ministero delle Finanze, quanto alle
disposizioni da introdursi nei magazzini degli
spezi e l'esecuzione opera sotto posto all'approvazione.



del Ministero delle Finanze.

6.° Ritenuto che il Progetto Senico attribuisce lo spazio occorrente ai Magazzini di rife' da costrugg. ora ed in avvenire, e ritenuto che per ora se ne vorrà bere solo 4, cioè due sul modulo A. 1, e due sul modulo B. 2, si dichiara in facoltà del Municipio d'ist. bene il numero e la forma, ed anche di assegnarli altro a quattro, o più sp. se, come lo esige il commercio.

7.° Uditolo sp. del Ministero delle Finanze, e fuori del recinto dei Magazzini generali, il Min. espone costruire gradino con magazzino per tab. e con magazzino per tabacco.

Il primo di essi sarà eguale ai Magazzini del modulo A. 1, ed il secondo sarà eguale a quelli del modulo B. 2, e ciascuno di essi sarà lungo la strada dei Magazzini indicati in previsione nelle lettere S. S. 1. S. 2. e indicati in questa precisa ubicazione.

8.° Quando fatto per avvenire che per accorciamento d'operazione dei Magazzini generali il Municipio dovesse occupare i locali con terra assegnati per tab. e per tabacco, potrà farlo quando abbia provveduto nel caso suddetto, o con altro convenienti costruzioni altro locale per delle Magazzini di canaglioni di località benigne all'Finanze.

9.^o Il compenso degli obblighi sovra
apposti dal Municipio di Torino, il Subintendente delle
Finanze:

1.^o Al Municipio in piena proprietà il terreno
di speltanza del Duca di Savoia dello Stato sul quale debbono
essere costruite le opere indicate nel citato Progetto tra-
versale, ed ubicato nelle lettere O. P. E. B. A. M. nel
piano generale tracciato prima.

2.^o A titolo d'affitto dei fabbricati e locali che gli
avvengano necessitati, l'obbligo di corrispondere al
Municipio la somma fissa di L. 270,000.

10.^o Del terreno sovra sopra concetto sopra foglio
no. delle sopravvenienze di circa metri quadrati 2,500 giacente
già stata venduta all'asta al Sig. Cav. Lorenzo Baratta
per la somma di L. 5,992.00, si dichiara a carico del
Municipio il farne l'acquisto dal proprietario.

11.^{ma} L'osservazione di tutte le opere di cui nella
presente convenzione, come pure quelle occorrenti per
le comunicazioni da stabilire colle Stazioni della Fer-
via Vittorio Emanuele, si dichiara di pubblica utilità,
e sarà cura del Ministero, autorizzata che sia la
presente convenzione, di promuovere l'innalzamento del
Reale Ponte.

12.^{ma} A tutti gli effetti si dichiara che il piano
generale contenuto nella tavola 1.^{ma} del Progetto tracciato

nella parte che rispetta le disposizioni generali delle opere della località che vi hanno riferimento, sarà fatta un regolatore dell'ingrosso incanto della Città di Torino, e sarà parte integrante del piano generale.

13.^{ma} L'Amministrazione della Dogana affonderà al proprio carico che sia un termine e modi prescritti dal detto Regolamento Doganale impartito al Municipio di Torino la facoltà d'istituire magazzini generali nei locali sopra descritti.

14.^{ma} Nessun altro deposito di merci estere soggetto a Dogana sarà ammesso nella Dogana della Dogana di Torino, nemmeno sotto la diretta custodia della Dogana, né in altra maniera qualsiasi.

Per l'interesse compreso in questo divieto il deposito sotto la diretta custodia della Dogana per le merci di pronta spedizione, il quale deposito non potrà in nessun caso ammettersi per una durata maggiore di 15 giorni.

15.^{ma} Col Regolamento ora emanato per l'ordinamento il servizio speciale della Dogana di Torino, e per stabilire le condizioni di concessione e di servizio dei magazzini generali sarà provveduto anche:

1° la visita delle merci ricevute nei depositi, e le successive operazioni doganali, specialmente per quanto rispetta gli articoli 8. e 36 del Regolamento regno

fatte negli stessi magazzini all'atto dello scarico delle
merci, ed in contraddittorio degli Agenti del magazzino
generale. Gli Ufficiali Doganali e gli Agenti del Ma-
gazzino generale ispezionano contemporaneamente tutti
i rispettivi registri e tutti i particolari delle merci ispezio-
nate.

2.° Nessun'altra visita o ispezione per parte degli
Agenti doganali sia necessaria per l'uscita delle merci
dal magazzino generale quando sia l'uscita stessa facoltata
con un bollino di pagamento o di cauzione, e mediante
qualunque altro ordine o permesso d'estrazione per par-
te della Dogana. Se detto bollino o permesso costituiran-
no carta di scarico all'amministrazione del magazzino
generale.

3.° In qualunque contingenza le autorità Doganali
potranno sempre esibire di forza ed effettivamente spe-
guito il ricambio delle merci effettuate in una ed in tut-
te i magazzini generali.

4.° I locali del magazzino generale siano appropriati
per magazzini doganali per tutti gli effetti, e così, se opor-
rà, anche per servire al deposito di cui all'Art. 25 del
statuto Doganale Doganale.

5.° Sia con opportune norme provveduto a dar fonda-
to all'amministrazione del magazzino generale di fare,
sotto la sua responsabilità, la divisione dei colli, e l'estrazi-
one dei campioni delle merci depositate.

16.^{ma} Se fatto per occorrenza alla Dogana per i suoi speciali servizi, o per gli uffici di alloggi de' suoi Signori qualche aggiunta ad ampliazione di locale, dovrà il Municipio provvedervi succedendo quell'equo canone che sarà all'uopo stabilito.

17.^{ma} Il Municipio proprietario dei locali come sopra posti a disposizione del Ministero delle Finanze, dovrà mantenerli nella stato che si addice al servizio loro, facendosi tutte le riparazioni che il loro stato mette a carico del Proprietario.

Per nuove riparazioni che si temerai della stessa locale loro a carico del locatario faranno restituite dal Ministero delle Finanze.

18.^{ma} Tutti i fabbricati e locali come sopra descritti dovranno essere completamente compiuti e posti a disposizione del Ministero delle Finanze il 1° Gennaio 1855. E dovranno del fitto come sopra stipulato di somma Lire 30,000 da pagarsi a trimestri maturati comincieri dal giorno della consegna dei locali.

Se avvenga qualche ritardo nel compimento di una parte di quei locali il Municipio pagherà alle Finanze dello Stato un'indennità di L. 10,000 per ogni mese di ritardo.

19.^{ma} E fatto facoltà al Municipio di trasformare in una locata regolarmente costituita.

Le sopra dette concessioni ed obblighi, rimanendo a
pieno effetto stesso rispettabile della loro approvazione, e
dell'esercizio dei Magazzini generali e privati della Giuran-
za dello Stato.

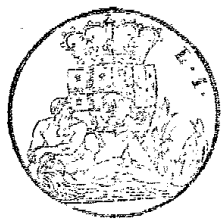
20.^{ma} Gli atti e contratti avvenuti per la resti-
tuzione dei fabbricati e Magazzini e opere nel regno
della presente Confederazione, per la restituzione di una so-
cietà, e per la trasferimento alla medesima in tutto
o in parte dei diritti ed obblighi dell'Amministrazione
non saranno soggetti a diritto proporzionale, ma solo
a quello fisso di una lira.

21.^{ma} La locazione come sopra stipulata fra le fi-
nanze dello Stato e dell'Amministrazione, s'intende obbligatoria
per le parti contrattanti per un periodo di anni 20.

Mcintyre un precavuto di cinque annui
potrà a quell'epoca essere ridotto dal Ministro delle Finanze.

Se difetto d'un tale precavuto, s'intenderà
continuata di cinque in cinque anni.

22.^{ma} La presente Convenzione, restituita al
Governo della Città di Torino, sotto riserva dell'appro-
vazione del Consiglio Comunale, e del Ministero del
Le Finanze sotto riserva dell'approvazione del Parla-
mento, al quale dovrà essere presentata successivamente
l'invito per dare il tempo necessario all'esecuzione
dei lavori.



Quando la detta approvazione si ritarda oltre
oltre il mese di Dicembre prossimo venturo, l'inten-
derà trattato di altrettanto il termine sopra segna-
to all' ultimazione delle opere e alla loro consegna.

Fatta la presente in doppio originale, ritirata
da ognuno le parti contrattanti, in presenza di due
testimoni a Torino nel Ministero della Finanza il
di Venti Novembre mille ottocento ottantasei.

Quintino Sella
Maurizio De Tona
Luigi De Manghona Testimoni
Giovanni Vincenzo Cottica Testimoni

N. 388.

Il progetto di legge presentato dal Ministro
delle Finanze / Sella /

Affermazione di una convenzione tra
il Ministero delle Finanze e il Municipio
di Torino per la costruzione di edifici ad uso
di loggia e magazzini generali.

Terminata del 26. Novembre 1862.

123
1

Ministero delle Finanze

Relazione

Nella relazione colla quale ho
avuto l'onore di pre-
sentare alla vostra approvazione il
nuovo Regolamento Generale mi son
ricordo un debito di chiamare la vostra
speciale attenzione sui vantaggi che
l'Atto commerciale può ottenere dalla
istituzione di magazzini Generali, e
nei centri più importanti dei nostri
traffici. L'esperienza più antica fallace
in Inghilterra e quella più recente di
Francia ci confermano in questa spe-
ranza.

~~Per non essere in preavviso~~
~~per non aver che di un~~
~~solo effetto non essere considerato che il~~
Governo si faccia fondatore di tali is-
tituzioni e che le eserciti per proprio
conto invadendo il campo dell'industria
privata. E' indubbio che ^{però} Società Munici-
cipali, Camere di Commercio sono abili
per la natura delle cose a dar
aiuto a tali imprese mentre il
debito del Governo apre la via.

di accender loro ^{ogni} possibile appoggio. Già
tutta relazione che superiormente si vedeva
avere, elevato e l'onore come sono state
presenti tre premi di 10,000 Edmon
La Cassi in concorso e chi presenterà
il miglior progetto di Dock e di Darsena
nelle città di Ancona, Livorno
e Messina. Altri studi sono già in
corso nel Ministero per facilitare simi-
glianti istituzioni nei porti di Genova,
Lapoli e Palermo insieme in ^{in Capri} ~~in Capri~~
~~Livorno~~ che in sei porti più impor-
tanti dello Stato potremmo essere fra
qualche anno dotati di Docks.

Ma a lato di ciò io dico che
anche alcune città interne possono essere
chiamate a godere di vantaggi che
da tali istituti derivano al commercio.
Corino, Milano, Firenze hanno ricevuto
dal nuovo regolamento Doganale la
facoltà di Depositi che il Regolamento
del 29 Ottobre 1861 loro aveva tolto. Ora
il Deposito Doganale può agevolmente
convertirsi in Magazzino Generale, solo
che si preparino nuovi locali e vi-
tia chi voglia assumere l'impresa.

Un felicissimo pensiero sorgerà nel
Municipio di Corino sempre pronto a
~~prendere l'iniziativa di quanto è atto~~
~~a promuovere il prosperamento di~~
~~questa città illustre, di un'istituzione al-~~
~~lontanare il consumo e l'industria, nuovo~~
~~stanno all'industria e al commercio~~
~~magazzinale~~

il quale con tutta preveggenza ed attività
non abbandonava incamminato in tutti i modi
disponibili per porre a questa città un
avanzo di commercio e d'industria, che era
a compensare della ^{perdita} perdita della capitale.

Esso si propose di istituire in proprie spese alcuni magazzini ma gli edifici appropriati a tale destinazione mancavano, e mentre il Municipio ne difettava assolutamente, il fabbricato della Covana annatto e insufficiente alle attuali richieste operazioni della piomata e vi di più collocato nel centro della città non avrebbe offerto alcuna garanzia per conservi in deposito e ben ordinati le merci. D'altra parte i Magazzini Generali per offrire il commercio debbono nelle città interne trovarsi in vicinanza alle stazioni delle ferrovie. Ed essere muniti di tanti binari convenienti con quelle.

Non bastava però provvedere solo ai magazzini generali ed alla nuova Covana con un Magazzino a disposizione di questa nella metà di pronta spedizione; la Direzione infatti della Galletta che col primo del mese di Gennaio va ad assumere provviste rilevanti e con ~~un numero corrispondente di personale~~ è nell'assoluta impossibilità di continuare a funzionare nei pochi, miseri e ristretti locali che occupa attualmente.

Ma vi ho di più. Abbiamo in Covana due magazzini di generi di prima forza. Il uno presso Porta Lusa per quale servono una pigione di L. 5000 annuale, l'altro a lato della Manifattura di Corini e del Corso da spedire a tutti i magazzini di vendita dello Stato e.

diminuendo altri. quelli che per consumo
della Antica Provincia vengono dalle
altre Manifatture. L'altro magazzino che
è presso il ponte di Po è destinato a
conservare i tabacchi ed i soli che
arrivano alla città di Torino ed alle sue
vicinanze. Ora è evidente che essendo
questi due magazzini a distanza fra
loro e fra le due ferrovie - si ha ora
spesa di trasporti a soprattutto. Essi
costano a circa L. 25.000 l'anno. Ad-
di più. Se si economizza

Mi: ~~con un solo magazzino di tabacchi e~~
~~il secondo col ^{di Torino} ~~di Torino~~ ~~tabacchi~~ in~~
~~un unico magazzino che a lungo tempo ha~~ ~~specie di~~
~~caricamento ~~di Torino~~ ~~di Torino~~ ~~di Torino~~~~

in questo caso si allora ~~formulare un progetto~~ ~~che gli am-~~
~~ministra tabacchi e vino in base~~
~~condotta a ~~tenere~~ ~~di Torino~~ ~~di Torino~~ ~~di Torino~~~~
~~condotta a ~~tenere~~ ~~di Torino~~ ~~di Torino~~ ~~di Torino~~~~

Il che non era tutto. Accorreva
pubblici fatti per il Governo ed il Mu-
nicipio di Torino e per si voleva
che questo assumesse la responsabilità
dell'opera ~~di Torino~~.

Il capo di ~~di Torino~~ ~~di Torino~~ ~~di Torino~~
Torino, il quale era munito di legali
poteri dalla Giunta Municipale non
concedemmo nei seguenti patti che
sono consegnati nel contratto che
si sottoscrive.

1° Il Municipio continuerà a tutte sue
opere presso la stazione della Ferrovia
dell'Orto Emanuele ~~di Torino~~ ~~di Torino~~ ~~di Torino~~
Magazzini Generali ~~di Torino~~ ~~di Torino~~ ~~di Torino~~

per le
~~Libreria~~ ^{per le} ~~negozianti~~ ^{per le} ~~per l'ufficio dogana-~~
~~nale di Torino~~ ^{per le} ~~ed un magazzino di~~
 per le navi di pronta spedizione, per la Direzione delle
 Gabelle, ~~del Contrabbando di Torino~~
 per magazzini di generi di provvista,
 tanto di spedizione che di smaltimento
 e per un corpo di guardia ^{di} ~~Carabinieri~~ con-
 truiti ancora de binari che metteranno
 in comunicazione la ferrovia col ter-
 mine dell'ufficio per tutti i viaggi
 da esercitarsi.

2° L'Aut. le navi iscritte saranno es-
 quiste entro il mese generale formato
 dall'Ingegnere Valerio Calviotto appros-
 simativamente in 2 milioni di lire,
 dove sono conto cento altre magazzini
 che saranno in appalto di costruzione.
 Ma nelle Divisioni speciali delle loca-
 lità assinate ad uso dell'Ufficio delle
 Gabelle i lavori saranno fatti secondo
 le Circolari del Ministero.

3° Il Municipio metterà a disposizione
 dell'Ufficio i locali indicati al 1°
 Genova 1865

4° Le riparazioni locative saranno a
 carico del ~~proprietario~~ ^{proprietario} ~~quasi~~ ^{quasi} proprietario. Le altre
 minime a carico dell'Ufficio Finanze.

5° Il Municipio amministrerà i
 magazzini generali a norma del rego-
 lamento che saranno fatti di accordo
 fra il Ministero delle Finanze e
 dell'Agricoltura Industria e Commercio
 e ne termini dell'art. 43 del Regolamento
 doganale. Ma non fuolta di farne

La cessione ad una società commer-
ciale, sempre sotto la mia responsabilità.
6° In corrispettivo di ciò lo Stato
cede al Municipio la proprietà del
suo necessario alle dette costruzioni e
che è la proprietà del Germano, che
comprende di metri quadrati 62.200
che a 2 1/2 lire m.q. rappresenta il va-
lore di 154.400 lire. Rimane intanto
l'obbligo al Municipio di riacquistare
dal Cav. Bonetto l'edificazione di
metri quadrati 2.700 che recentemente
è stata venduta dal Germano per
L. 5000.00.

7° Lo Stato pagherà al Municipio un
fido annuale di L. 50.000.

Queste sono obbligazioni per anni 20.
Essendo un numero di cinque anni
potrà in quel tempo essere venduta il
contratto dal Municipio alla Finanza
e così si eviterà di cinque in cinque
anni.

A me pare che risulti evidenti-
mente il vantaggio che la Finanza ri-
trae da queste costruzioni.

Noi riparamiseremo L. 31.000 annua-
li fra pigioni e spese di trasporto di
genio di provvista.

Avremo disponibili sia per altri
usi, sia per opere in riserva L. edifi-
zio della Scuola e della Direzione -
non meno che il magazzino presso il
Ponte Go. di un valore di L. 200.000
circa, che rappresentano un interesse.

il costo medio
~~che costa~~ non solo ha
per effetto di aumentare e migliorare
della il lavoro pubblico di Torino,
ma anche di far, e rendere
risparmio di spesa per la pubblica
finanza.

cielle la in linea economica, come
lo è in riguardi della migliore ges-
tione per aver concentrate e quindi
facilmente conciliabili le più gelose
istituzioni della città. E
però per ciò che tutti i vantaggi
sono a beneficio dello Stato e che il
Municipio di Torino nulla ha a
perdere, e che il Signor Il Ma-
gistrato avrà la proprietà di un edifi-
cio di suo solo e suo solo di denaro
diventa proprietario d'edificii fab-
bricati con una gran parte dell'
ammontare delle passività di L. 10.000 che
rimane a suo carico con diritto di
magazzinaggio di trasporto carico e
scarico.

Essi inoltre istituiranno in città una
guariglieria pubblica per le malattie ac-
cise, fabbricati a spese di valore
della terra di sua proprietà. Con una
vigorosa giunta al commercio con
tutte le associazioni, collegati, e
istituzioni, di magazzini generali-
campione e consuetudine il ordine mol-
tiplicando le abitazioni, onde più
facile l'aumento della popolazione di
Torino che adesso insufficientemente vi-
vono stentati per la ristrettezza e
carezza degli alloggi, e per tutte
queste altre più infelici, gli individui
della popolazione di Torino.

Il Signor Il Magistrato che noi
accidentale la vostra illuminata ap-
provazione ad un contratto che con-
cilia in modo vantaggioso gli interessi

SENATO DEL REGNO

UFFICIO DI SEGRETERIA

125
Torino, addì 30 Maggio 1863.

Ricavo dalla Segreteria della Camera
dei Deputati: Documenti relativi
al progetto di legge per l'approvazione
del Contratto con Eugenio Fabre
di enfiteusi di un Edificio in Napoli

A. Latta

120

Torino 16 aprile 1863

Onorevole Sig. Presidente

Ho avuto due accessi per
intervento alla seduta della
commissione per progetto di
legge Magagnoli Doganali di
Torino. Il primo accessio giunse
e mi durò 3 ore dopo quella
finita per la controcopia,
il secondo mi è conseguito oggi
alle ore 3 1/2. — Se ho avuto
prima mi sarei liberato dalla necessità
in cui mi trovo di presentarmi domani
alla Camera della Corte d'Appello di
Genova. Ma ora è troppo tardi. Bisogna
partire indelibilmente. Desidero
che ella, Sig. Presidente, e gli altri
onorevoli colleghi conoscano il motivo
della insolita mia assenza.

Il mio ufficio fa
inviando nel Parlamento
approvazione al progetto di
legge. Desidero che nella
relazione di fine anno
si veda buoni risultati
di lavoro come la loro città
abbia uno splendido sviluppo
industriale e commerciale
che si compenetrerà largamente
dalla grande prosperità di
essere a centro di un piccolo
Stato protetto dalla Santa
allenza.

Se la commissione fosse
in grado di tenere altre
sedute nei giorni 21 o 22,
non mancherò d'intervenire.

Giudice agli atti del
D. 4 ottobre 1890

Riccardo Sineo
Commissionario del 3°
ufficio

Seduta del 21 otte.

L'uff. 1.^o Approva - ma chiede di approvare i calcoli che hanno dato luogo alla convenzione -

L'art. 14 approva il progetto - ma ha dato l'incarico di verificare con i dati che hanno fornito di base al calcolo.

L'Ufficio 1.^o del Comune dice di dover verificare, se dando all'industria privata la costruzione privata di Magazzini generali più conveniente al Governo di rifiutare la convenzione.

L'uff. VII. Approva, ma chiedendo di verificare.

L'uff. VIII. Non approva, perché il riparamo fatto a fine del non si può mettere a carico del Municipio 1.^o verificare i riparami 3.^o concedere gratif. il terreno.

L'uff. IX. Approva.

Fiorenzi domanda che siano verificati i calcoli delle somme necessarie alla costruzione.

Fiorenzi dice che il Comune occuparsi solo delle spese, che ha il Municipio in rapporto ai vantaggi che ne ritrae. il Governo.

Ballanti fa dei rimarchi sulla cifra e sui valori, che ci restano.

1.^o La Commis.^o ^{di sanofono} domanda il costo di Magazzini attuali e Dogana di costruirli - 2.^o il costo per la riparami e ampliare della Dogana attuale 3.^o il valore da ritirarsi dai Magazzini esistenti, e la prova di riparami, nel caso che essa tenga la convenzione del Municipio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

- Abbiamo ordinato ed ordiniamo che i seguenti
progetti di legge siano presentati al Parlamento
Nazionale dal Ministro delle Finanze che incaricheremo
di svolgerne i moti e di sostenere la discussione*
1. *Convenzione colla Città di Torino pel fabbricato della Dogana,
firmata in data 20 giugno 1862;*
 2. *Convalidazione del Regio Decreto in data del 16. Ottobre 1862 che
vieta i depositi di sale lungo le coste della Sicilia.*
 3. *Disposizioni per i giudici alle guardie di finanza licenziate dal
Servizio per ragione d' infermità.*
 4. *Modificazioni alla Tariffa del Sale.*
 5. *Concessione all' industria privata della Salina di Votterra.*
Dato Torino addì 20 giugno 1862.

Vittorio Emanuele

Antonio Sella